

OGGETTO: Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno. Int. 7305

Codice CUP: H97H15000590006.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7575116F76.

Procedimento di valutazione dell'offerta anormalmente bassa

VERBALE DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA

12/12/2018 e 13/12/2018

Premesso che:

- la GORI S.p.A. ha indetto procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto, predisponendo il bando di gara ed il relativo disciplinare, che prevede l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., in base ai criteri e pesi indicati nei documenti di gara;
- nella seduta pubblica di gara del giorno 23/11/2018, è stato verificato che l'offerta dell'operatore economico RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*) - primo classificato nella graduatoria stilata considerando il totale dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e quella economica - è risultata "anomala" ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- il Presidente della Commissione Giudicatrice per l'appalto in oggetto, con nota in data 23/11/2018, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il verbale della seduta di gara del giorno 23/11/2018, unitamente all'intera documentazione di gara, per i seguiti connessi alla verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo le prescrizioni contenute al punto 5.3 delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- in data 23/11/2018, con nota in atti al protocollo con n. 49495/2018 è stato richiesto al suddetto operatore economico, la cui offerta rientra nelle condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., di produrre in forma scritta, entro e non oltre il termine del 10/12/2018, le giustificazioni atte a dimostrare la congruità del ribasso offerto per lo svolgimento dell'appalto in conformità al progetto a base di gara nonché ai contenuti dell'Offerta Tecnica presentata;

Rilevato che:

- in data 10/12/2018, entro il termine previsto, è pervenuto al protocollo della Stazione Appaltante, un plico acquisito al protocollo con n. 51990, trasmesso dal RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*) idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno, la seguente dicitura: "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno. Int. 7305. Codice CUP: H97H15000590006. Codice Identificativo Gara (CIG): 7575116F76. - Procedimento di valutazione dell'offerta anormalmente bassa - Spiegazioni sul prezzo offerto ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.".

- ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvata dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal Responsabile del Procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice;

Dato atto che:

- con verbale del 10/12/2018, il Responsabile del Procedimento ha provveduto, alla presenza dei componenti della Commissione Giudicatrice, all'apertura del plico protocollo n. 51990/2018 del 10/12/2018, alla valutazione dei documenti in esso contenuti con riferimento a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con la nota n. 49495/2018 del 23/11/2018 rilevando la necessità di richiedere al concorrente di integrare i giustificativi presentati con la documentazione di seguito elencata:
 - con riferimento alle analisi prezzi presentate nell'elaborato EL. N3 per gli articoli: E02.050.080.a; E.03.030.010.b; OC.020; OE.004; OI.001-1; OI.001-2; OI.002; OI.003; OI.004; OM.012; OM.017; OM.018; U.02.050.020.l; OG.004_M; OI.006_M; OI.007_M; OM.009_M: offerte giustificative dei costi dei materiali e forniture con validità per un periodo non inferiore a quello di durata del presente appalto;
 - con riferimento alla "Relazione Giustificativa dell'offerta": maggiori dettagli circa la congruità del ribasso offerto per lo svolgimento dell'intero appalto.
- il Responsabile del Procedimento, in conclusione delle predette operazioni, come da Verbale sopra citato, al fine di consentire a questa Commissione Giudicatrice, in accordo alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di effettuare le valutazioni delle giustificazioni sulla congruità del ribasso offerto per lo svolgimento dell'appalto, ha provveduto a consegnare alla stessa la seguente documentazione:
 - offerta presentata dal concorrente RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*) in sede di gara;
 - plico pervenuto dal concorrente RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*), contenente i giustificativi sul prezzo offerto
- con nota prot.52220/2018 del 10/12/2018 il Responsabile del Procedimento ha richiesto al concorrente di produrre le suddette integrazioni dei giustificativi dell'offerta;
- in data 12/12/2018 il concorrente RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*) ha trasmesso a mezzo Pec, la documentazione integrativa richiesta dal RUP che è stata acquisita in atti al protocollo n. 52589 del 12/12/2018.

Tutto ciò premesso, il giorno dodici dicembre duemiladiciotto, alle ore 09:30, la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto, costituita dall'ing. Antonio De Cicco nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di Componenti, dall'ing. Francesco Savarese e dall'ing. Raffaele Cristofaro, si è riunita allo scopo di procedere alla valutazione delle giustificazioni sulla congruità del ribasso offerto per lo svolgimento dell'appalto in conformità al progetto a base di gara nonché ai contenuti dell'Offerta Tecnica presentata dal concorrente RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*).

Prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dal concorrente in parola per la

valutazione delle giustificazioni fornite, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i lavori, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, la Commissione - dopo aver siglato il plico protocollo n. 51990 del 10/12/2018 - riscontra all'interno dello stesso la presenza dei seguenti documenti:

1. Nota di trasmissione;
2. Relazione Giustificativa dell'offerta anormalmente bassa;
3. Elenco allegati alla relazione di spiegazione (EL. N1);
4. Quadro di raffronto voci di prezzo analizzate (EL. N2);
5. Anali dei prezzi con a corredo documentazione relativa alle forniture e subappalti (EL. N3);
6. Sotto-analisi dei mezzi d'opera e stralcio registri cespiti (EL. N4);
7. Offerte di nolo (EL. N5);
8. Oneri vari (EL. N6);
9. Tabelle di riferimento costi della manodopera (EL. N7);
10. Tabella delle spese generali (EL. N8);
11. Valutazione oneri sicurezza aziendali (EL. N9);
12. CD contenente copia in formato digitale della documentazione trasmessa.

La Commissione procede quindi all'analisi della suddetta documentazione, rilevando quanto di seguito:

- **Relazione Giustificativa dell'offerta anormalmente bassa:** i contenuti della relazione afferiscono all'offerta tecnico-economica nel suo complesso, con riferimento:
 - alle modalità esecutive previste anche relativamente alle riduzioni dei tempi proposti in offerta;
 - all'economia del metodo di costruzione;
 - alle soluzioni tecniche prescelte ed alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui il concorrente dispone;
 - all'originalità dei lavori proposti dal concorrente;
 - ai lavori che eventualmente si intende subappaltare;
 - ai costi aziendali relativi alla sicurezza;
 - alle spese generali;
 - all'utile di impresa.
- **Tabelle di riferimento costi della manodopera (EL. N7):** a giustifica del costo del lavoro il concorrente ha dichiarato di applicare i costi di cui alle tabelle ministeriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Maggio 2016);
- **Tabella delle spese generali (EL. N8):** nelle spese generali il concorrente ha incluso tutti gli oneri non valutati nella analisi dei singoli prezzi unitari. Nella tabella sono indicate voci fisse e variabili raggruppate per tipologia;
- **Valutazione oneri sicurezza aziendali (EL. N9):** il concorrente ha prodotto una tabella riepilogativa suddivisa per le varie voci di spesa:
 - Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
 - Formazione, Informazione ed Addestramento;
 - Sorveglianza Sanitaria;
 - Pianificazione: redazione documenti;
 - Attrezzature di lavoro;
 - DPI/DPC;
 - Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

Alle ore 17:30 la Commissione sospende i lavori e li aggiorna alle ore 10:00 del giorno 13/12/2018, per il prosieguo delle valutazioni dei giustificativi.

Il giorno 13/12/2018, alle ore 10:00, la Commissione si riunisce per il prosieguo delle operazioni di valutazione.

La Commissione acquisisce la documentazione integrativa, protocollo n. 52589 del 12/12/2018, trasmessa dal concorrente RTI: Intercantieri Vittadello S.p.A. (*Impresa Capogruppo*) - Monaco S.p.A. (*Impresa Mandante*) - Viola Costruzioni S.r.l. (*Impresa Cooptata*), rilevando che la stessa risulta costituita dai seguenti documenti:

1. Dettagli circa la congruità del ribasso offerto (Allegato El. n. 1);
2. Analisi dei prezzi con a corredo documentazione relativa alle forniture e subappalti (Allegato El. n. 3);
3. Tabella delle spese generali (EL. n. 9).

Si procede ad analizzare nel dettaglio i seguenti elaborati:

- **Quadro di raffronto voci di prezzo analizzate (EL. N2);**
- **Analisi dei prezzi con a corredo documentazione relativa alle forniture e subappalti (EL. N3);**
- **Sotto-analisi dei mezzi d'opera e stralcio registri cespiti (EL. N4);**
- **Offerte di nolo (EL. N5);**
- **Oneri vari (EL. N6);**
- **Dettagli circa la congruità del ribasso offerto (Allegato El. n. 1);**
- **Analisi dei prezzi con a corredo documentazione relativa alle forniture e subappalti (Allegato El. n. 3);**
- **Tabella delle spese generali (EL. n. 9).**

Nell'ambito delle valutazioni effettuate sull'intera documentazione prodotta, si è provveduto ad esaminare sia il quadro generale di sostenibilità complessiva dell'offerta economica, sia il dettaglio delle singole voci di costo di cui alle analisi prezzi presentate e dopo attento lavoro di valutazione si rileva che:

- le verifiche effettuate hanno evidenziato la sostenibilità dell'offerta sia per quanto concerne le singole voci di costo, sia nel suo complesso, con specifico riferimento alle singole prestazioni previste dai documenti di gara;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate dal concorrente in quanto ricavabili dalle schede prodotte;
- l'operatore economico ha presentato idonea documentazione giustificativa per i costi di materiali, mezzi ed attrezzature utilizzati per l'esecuzione dell'appalto;
- il costo del lavoro risulta rispondente ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del Lavoro del Lavoro e dalle politiche Sociali e nel CCNL di categoria;
- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, indicati in sede di gara, sono stati giustificati dall'operatore economico;
- dalle giustificazioni presentate - tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi e che tale misura dell'incidenza delle spese generali è indicata quale fattore della affidabilità dell'offerta e della sua idoneità a soddisfare l'interesse pubblico - si rileva che l'operatore economico ha considerato una incidenza del 14,10 % costante per tutte le opere;
- considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la determinazione, e quindi il riconoscimento di un utile di impresa, fissato dal concorrente nella misura del 5 %, ciò al

fine di evitare che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa, in quanto indice della non affidabilità dell'offerta.

Pertanto, la Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte dall'operatore economico, siano nel complesso congrue, complessivamente equilibrate e realistiche e pertanto corrispondenti ai criteri di sostenibilità. Tale motivazione favorevole è espressa *per relationem* alle giustificazioni rese dall'offerente depositate agli atti.

Alle ore 17:00, il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara concluse le operazioni di valutazione dei giustificativi.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

La Commissione

Il Presidente
Ing. Antonio De Cicco

Commissario
Ing. Francesco Savarese

Commissario
Ing. Raffaele Cristofaro

Publicato sul profilo del Committente della Stazione Appaltante in data 21 DIC 2018.